SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DELL'8 LUGLIO 1982 [1]

Robert Bosmans
contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendente — grado conferito ad personam»

Causa 189/81

Massime

Dipendenti — Ricorsi — Atto che reca pregiudizio — Nozione — Tramutamento ad un posto a titolo personale di un dipendente che già occupava a titolo personale un altro posto dello stesso grado — Tramutamento ammissibile

(Statuto del personale, art. 91)

Il provvedimento dell'autorità che ha il potere di nomina con cui viene assegnato a titolo personale ad un posto un dipendente che già occupava, a titolo personale, un altro posto dello stesso grado, non modifica la situazione dell'interessato sotto il profilo dello Statuto e non gli reca quindi pregiudizio.

Nella causa 189/81,

ROBERT BOSMANS, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale J.-P. Delahousse, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

1 — Lingua processuale: il francese.

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 1980, con cui il ricorrente è assegnato alla Direzione IX-A «Personale» in qualità di consigliere, a decorrere dal 1° agosto 1980, nella parte in cui riguarda un impiego A 3 ad personam; la declaratoria che il posto occupato dal ricorrente è e deve essere un posto permanente di grado A 3, nonché l'annullamento della reiezione della richiesta 25 luglio 1980 e del reclamo 2 dicembre 1980,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, i mezzi, gli argomenti e le conclusioni delle parti possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Il ricorrente veniva assunto dalla Commissione il 1° settembre 1958 e inquadrato nel grado A 5. Veniva poi promosso al grado A 4 e al grado A 3. Con quest'ultimo grado, conferitogli il 1° ottobre 1963, veniva nominato capo della divisione «Relazioni con le Comunità e con gli enti europei» nell'ambito della Direzione generale I «Relazioni esterne». In seguito, e fino all'agosto del 1980, egli dirigeva varie divisioni nell'ambito delle DG I e IX.

Il 25 giugno 1980, in occasione della riorganizzazione della DG IX «Personale e Amministrazione», decisa dalla Commissione, il ricorrente veniva asse-

gnato, come consigliere, alla direzione A, «Personale», della stessa direzione generale, in seguito alla fusione della divisione «Stipendi, pensioni, missioni e indennità diverse», diretta dal ricorrente, con la divisione «Diritti individuali e privilegi».

La nota con cui si decideva la nuova assegnazione dell'interessato, del sig. P. Baichère, direttore generale della DG IX, in data 26 giugno 1980, non precisava se il posto era considerato di grado A 3 in via permanente o ad personam, questione che l'interessato ha tentato di chiarire con la domanda del 25 luglio 1980, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto.

In una nota del 13 ottobre 1980, il Direttore generale, senza tuttavia richiamarsi alla domanda di cui sopra, rispondeva «... Ella continua ad occupare un posto A 3 ad personam nell'organico».

Il reclamo del ricorrente in data 2 dicembre 1980, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione di assegnarlo ad un posto A 3 ad personam, veniva respinto con provvedimento notificato al ricorrente il 29 giugno 1981. Tuttavia il ricorrente, ritenendo che il ritardo nella risposta dovesse intepretarsi come silenzio-rifiuto, ha proposto ricorso il 19 giugno 1981, dieci giorni prima di ricevere la comunicazione della reiezione espressa del reclamo.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

«1. Dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo.

2. Di conseguenza:

a) annullare la decisione della convenuta in data 25 giugno 1980 nella parte in cui l'assegnazione del ricorrente, in qualità di consigliere, alla direzione IX A «Personale», a decorrere dal 1° agosto 1980, è avvenuta con un impiego A 3 ad personam;

b) statuire che il posto occupato dal ricorrente in forza di detta decisione è e deve essere un posto A 3 permanente dell'organico della convenuta;

c) annullare la reiezione della richiesta 25 luglio 1980 e del reclamo 2 dicembre 1980.

3. Porre le spese a carico della convenuta».

La *Commissione,* invece, chiede che la Corte voglia:

— Dichiarare il ricorso irricevibile e comunque respingerlo.

— Porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità

La *Commissione* solleva un'eccezione d'irricevibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente occupa un posto A 3 ad personam quanto meno dal 1° agosto 1973. Il presente ricorso è quindi diretto contro una situazione che ormai persiste

ininterrottamente da otto anni e quindi il termine d'impugnazione stabilito dallo Statuto non è stato rispettato.

Il *ricorrente* ribatte ricordando che la sua domanda del 3 gennaio 1974, conseguente alla sua assegnazione ad un impiego ad personam del 1° agosto 1973, è stata ritirata in seguito alle assicurazioni verbali dategli dal sig. Baichère, secondo cui la decisione relativa alla sua assegnazione era viziata da diverse inesattezze e che nulla era mutato rispetto alla sua situazione amministrativa precedente. Il ricorrente afferma di essersi così persuaso che il suo posto riguardasse un impiego permanente. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Corte disattendesse il suo mezzo, il ricorrente osserva, in subordine, che la decisione ora impugnata contiene comunque un elemento nuovo che modifica la situazione di diritto o di fatto scaturente dalla decisione primitiva, qualora questa dovesse considerarsi esistente ed opponibile al ricorrente. Questo elemento nuovo è l'assegnazione del ricorrente al nuovo posto di consigliere, a decorrere dal 1° agosto 1980, qualora riguardasse un impiego ad personam.

La *Commissione* nega le frasi attribuite al sig. Baichère e conferma che da quell'epoca il ricorrente ha continuato ad avere un impiego A 3 ad personam ed ha ritirato la domanda con piena cognizione di causa, senza che gli fosse data alcuna «assicurazione verbale» nel senso da lui asserito. Il fatto che il 25 luglio 1980 egli abbia presentato una nuova domanda dimostra peraltro che egli non ha potuto ingannarsi in proposito.

L'argomento svolto in subordine dal ricorrente va disatteso, anche in quanto la sua nuova assegnazione in qualità di consigliere è un provvedimento d'indole statutaria che non implica alcun elemento nuovo, giacché non ha affatto modificato la sua assegnazione di bilancio.

B — Nel merito

Il *ricorrente* deduce la violazione e/o la messa in non cale:

— degli artt. 1, 5, 7, n. 1, e dell'allegato I A dello Statuto;

— della decisione della Commissione «che descrive gli impieghi e le mansioni relative agli impieghi tipo di cui all'allegato I A dello Statuto»;

— della decisione della Commissione 10 dicembre 1963 con cui veniva promosso al grado A 3 a decorrere dal precedente 1° ottobre;

— dei principi giuridici, come il principio di uguaglianza, di sana amministrazione e di giustizia distributiva.

Il ricorrente sostiene che a torto e illegalmente la decisione impugnata l'ha assegnato ad un posto A 3 dell'organico, non già in via permanente, ma a titolo personale.

Egli deduce in particolare che la qualità di dipendente di ruolo implica l'assegnazione ad un posto permanente dell'organico dell'istituzione. Al dipendente di ruolo spetta quindi un posto corrispondente al suo grado, non solo per il genere di mansioni e per la denominazione dell'impiego, ma anche per l'inquadramento del posto nell'organico, nonché per la parità di stipendio.

D'altro canto, il ricorrente sostiene che la distinzione tra impieghi permanenti e a titolo personale è intellettualmente incomprensibile e ambigua.

La creazione di impieghi permanenti e ad personam comporta inoltre discriminazioni, poiché l'impiego «ad personam» non ha le stesse possibilità di promozione, di trasferimento o di assegnazione a posti più importanti rispetto all'impiego «permanente».

Secondo il ricorrente, inoltre, sul piano dell'interesse morale, il termine «a titolo personale» è ambiguo perché comprende due situazioni opposte quanto all'impiego: quella del dipendente che occupa un posto di grado inferiore a quello in cui è inquadrato ad personam — ad esempio, dipendente A 3 ad personam che svolge mansioni di amministratore principale (A 4) — e, d'altro canto, quella di un dipendente che occupa un posto corrispondente al grado che egli ha a titolo personale — ad esempio, dipendente A 3 «ad personam» che occupa un posto di consigliere (A 3).

Quello che il ricorrente precisa soprattutto è l'assenza di fondamento giuridico della creazione di impieghi ad personam, la quale rende ingiustificata la prassi della Commissione. Il sostenere che questa prassi è seguita per motivi di necessità di bilancio è specioso e, inoltre, la caratteristica di bilancio di un posto non è indifferente per l'applicazione dello Statuto.

Il ricorrente sostiene infine che il suo posto figura nell'organico della Commissione tra i posti permanenti, ma di grado A 4 e non di grado A 3, donde la confusione creata dalla convenuta con la sua prassi, poiché il ricorrente, inquadrato in A 3, occupa un posto permanente di grado A 4, pur avendo ad personam un impiego di grado A 3.

La *convenuta* deduce che la situazione giuridica del ricorrente è identica in ogni aspetto a quella di altri dipendenti di grado A 3 dell'istituzione e che la sua assegnazione «ad personam» non ha comportato alcuna conseguenza circa la sua posizione amministrativa ed i suoi interessi materiali o morali. La Commissione precisa che il grado A 3 corrisponde all'impiego-tipo di capo divisione; a questo impiego corrispondono le mansioni di capo divisione in senso stretto e di consigliere; il consigliere è definito come «dipendente altamente qualificato, chiamato a consigliare un organo dell'istituzione o un responsabile degli studi o dei controlli alle dipendenze di un Direttore generale o di un direttore». Inoltre, la Commissione osserva che il ricorrente ha tutti i diritti e i doveri connessi al grado A 3, specie per quel che riguarda lo stipendio e le possibilità di promozione al grado A 2.

D'altro canto, l'argomento del ricorrente vertente sulla base giuridica della distinzione tra impieghi permanenti e impieghi ad personam è infondato ed ha origine dalla confusione del ricorrente tra la posizione del dipendente in base allo Statuto ed una disposizione inerente esclusivamente al bilancio. Vincoli di bilancio impediscono che il numero dei dipendenti sia aumentato, mentre l'istituzione può, per motivi dettati dalle esigenze del servizio, desiderare di aumentare il numero dei dipendenti di un grado determinato oltre al numero dei posti stabilito nell'organico con l'autorizzazione dell'autorità di bilancio. È questo il motivo

della creazione di impieghi «ad personam». Si tratta di una nozione esclusivamente di bilancio, che non ha alcuna incidenza sulla definizione del posto contenuta nello Statuto, come risulta in particolare dall'art. 5 dello Statuto stesso e dell'allegato I A, e quindi, sotto il profilo statutario, vi è una sola categoria di impieghi.

Mentre è incontestabile che ciascun dipendente di ruolo è nominato ad un posto permanente di grado determinato, ciò non significa, sotto il profilo del bilancio, che esso debba essere retribuito in base al credito corrispondente ad un posto dello stesso grado. In realtà, il titolare di un posto, ad personam o no, è assegnato ad un posto permanente; il fatto che, in certi casi, il posto permanente previsto dall'organico sia di grado immediatamente inferiore a quello che ha il dipendente che lo occupa non sminuisce affatto l'indole permanente del posto, che rimarrà tale almeno finché lo stesso dipendente lo occupa; il posto è dunque permanente rispetto al dipendente che ne è titolare.

La Commissione sostiene che, secondo quanto precede, il ricorrente non ha affatto provato che l'assegnazione ad impieghi ad personam costituisca un atto lesivo nei suoi confronti. Il ricorrente non ha dimostrato che ne viene pregiudicata la sua futura carriera, né che vi è ambiguità, in ogni caso, quanto alla sua posizione amministrativa; l'interesse morale invocato è inesistente e appare chiaro che l'impugnazione è diretta contro un atto che può ledere il ricorrente.

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 18 febbraio 1982 il ricorrente, con l'avv. E. Lebrun, del foro di Bruxelles, e la Commissione, rappresentata dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, hanno svolto difese orali ed hanno risposto alle domande loro rivolte dalla Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 giugno 1982.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 giugno 1981, il sig. Bosmans, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso mirante all'annullamento della decisione 25 giugno 1980 con cui la Commissione l'ha assegnato, in qualità di consigliere, alla Direzione IX A, a decorrere dal 1° agosto 1980, nella parte in cui riguarda un impiego A 3 «ad personam», nonché all'annullamento della reiezione della richiesta 25 luglio 1980 e del reclamo 2 dicembre 1980, mirante ad ottenere che l'impiego sia un impiego di grado A 3 permanente.

2 Il ricorrente veniva assunto dalla Commissione il 1° settembre 1958, al grado A 5. Dal 1° marzo 1960 veniva promosso al grado A 4 e dal 1° ottobre 1963 al grado A 3 con la qualifica di capo-divisione ed occupava posti corrispondenti dell'organico della Commissione. Il 1° agosto 1973 era assegnato ad un posto, che occupava conservando il grado A 3 ad personam.

3 Infatti, secondo la tabella degli organici, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 19 novembre 1973, e secondo l'organigramma del 30 ottobre 1973, il posto cui è stato assegnato il ricorrente il 1° agosto 1973 era un posto A 5/A 4, ma che egli occupava in qualità di dipendente di grado A 3 ad personam. In seguito a questa assegnazione, egli chiedeva all'autorità che ha il potere di nomina la sostituzione del suo nuovo impiego con un altro identico, quanto al carattere permanente, a quello che aveva avuto ininterrottamente dal 1° ottobre 1963. Questa domanda veniva però ritirata l'8 febbraio 1974.

4 Il 25 giugno 1980, il ricorrente veniva trasferito ad un posto di consigliere presso la direzione A «Personale» della Direzione generale IX della Commissione. Il ricorrente contesta la legittimità di questa decisione in quanto gli assegna un impiego ad personam, nonché la reiezione della domanda del 25 luglio 1980, mirante — a norma degli artt. 25 e 90 dello Statuto — a far confermare dall'autorità che ha il potere di nomina che egli occupa nell'organico un posto di grado A 3 che non è ad personam.

5 Egli deduce la violazione degli artt. 1, 5 e 7, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee; della decisione della Commissione che, a norma dell'art. 5, n. 4, dello Statuto, descrive le mansioni ed attribuzioni di ciascun impiego-tipo di cui all'art. 1, lett. A, dello Statuto; della decisione della Commissione 10 dicembre 1963 con cui il ricorrente è stato promosso al grado A 3; nonché dei principi giuridici, specie dei principi di uguaglianza, di buona amministrazione e di giustizia distributiva.

6 Secondo il ricorrente, la sua assegnazione ad un impiego A 3 ad personam è incompatibile con il diritto del dipendente di venir assegnato, dall'assunzione

e per tutto il resto della sua carriera, a un posto permanente dell'organico della sua istituzione corrispondente al suo grado, non solo per la natura delle mansioni e per la denominazione, ma anche per la sua classificazione nell'organico.

7 Egli sostiene che la sua assegnazione è il risultato di una prassi priva di fondamento giuridico e costituente fonte di confusione e di disparità di trattamento fra i dipendenti.

8 La Commissione sostiene che l'assegnazione ad un impiego A 3 ad personam non ha alcuna incidenza sulla posizione amministrativa, né sugli interessi materiali e morali del dipendente, poiché l'impiego ad personam è una nozione esclusivamente di bilancio, senza conseguenza per la classificazione del posto in base allo Statuto, quale risulta in particolare dall'art. 5 dello Statuto e dall'allegato I A dello stesso.

9 La Commissione eccepisce inoltre l'irricevibilità del ricorso, in quanto con esso s'impugna una situazione esistente ininterrottamente da almeno 8 anni, mentre la decisione del 25 giugno 1980 non ha di per sé alcuna incidenza sulla posizione amministrativa né sugli interessi morali e materiali del ricorrente.

10 È assodato che il ricorso è diretto contro la decisione 25 giugno 1980 che assegna il ricorrente, in qualità di consigliere, ad un impiego A 3 ad personam. Assegnando il ricorrente ad un impiego A 3 ad personam, il provvedimento in questione non ha modificato la posizione amministrativa derivante dalla sua assegnazione ad un impiego A 3 ad personam dal 1° agosto 1973.

11 Ne consegue che, in quanto mantiene il ricorrente in un impiego A 3 ad personam, l'atto impugnato che del resto non tende a questo scopo, non modifica la situazione del ricorrente. Sotto questo profilo esso non gli reca dunque pregiudizio.

12 Quanto alla trasformazione in consigliere, che costituisce il vero oggetto dell'impugnata decisione 25 giugno 1980, il ricorrente non ne contesta il merito.

13 Il ricorso va quindi respinto, senza che sia necessario esaminare l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Sulle spese

14 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.**

Due Chloros Grévisse

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 luglio 1982.

Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto

Il presidente della Seconda Sezione
O. Due